

STATUTO

**CONSORZIO LA SORGENTE -
CONSORZIO DELLA
COOPERAZIONE DI
SOLIDARIETA' SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA MARILISA DE
CAROLIS 23

Numero REA: SS - 104131

Codice fiscale: 01563240900

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2013 - Statuto completo	2
--	---



Dottor Andrea Porqueddu
NOTAIO
Piazza Garibaldi, 16 – 07037 SORSO
Tel. 0793056053 Fax 0793055905
studio@notaiporqueddu.it

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1

Allegato "C"
al Rep.13816/10389

E' costituita ai sensi dell'art. 8 della Legge 381/91, ed ai sensi del d.lgs 8C.P.S. 1577/1947)

(Legge Basevi), così come modificato dalla Legge 59/92, un Consorzio tra Cooperative con

sede a Sassari, denominata: "CONSORZIO LA SORGENTE - CONSORZIO DELLA COO-

PERAZIONE DI SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA".

Il Consorzio potrà istituire, con delibera assembleare, sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2039 e potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3

Il Consorzio si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed
in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, associazionismo tra le coopera-
tive, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interne ed e-
sterne.

Operando secondo questi principi, intende perseguire l'interesse generale della comunità al-
la promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno ed il coor-
dinamento delle cooperative socie e la loro integrazione con gli altri soggetti pubblici e pri-

	vati.	
	Il Consorzio intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione di valori morali e	
	sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e della società tutta.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, il Con-	
	sorzio per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve coope-	
	rare attivamente in tutti i modi possibili, con le altre cooperative e Consorzi, su scala locale,	
	nazionale e internazionale.	
	Il Consorzio operando secondo questi principi intende svolgere in modo stabilmente orga-	
	nizzato attività ed iniziative volte a favorire le cooperative consorziate e non, nel raggiungi-	
	mento dei loro fini, nonchè a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, l'inte-	
	grazione e la cooperazione tra cooperative e Consorzi provinciali, regionali e nazionali, lo svi-	
	luppo dei valori morali e sociali della cooperazione all'interno del Movimento Cooperativo	
	Italiano e della società tutta.	
	Il Consorzio, al fine di garantire il corretto perseguimento dello scopo sociale, recepisce e a-	
	dotta il Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita As-	
	sociativa di Federsolidarietà - Confcooperative.	
	Articolo 4	
	Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'articolo precedente,	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio ha come og-	
	getto:	
	1) stimolare la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana, sociale e	
	culturale, d'inserimento sociale dei cittadini ed in particolare di coloro che soffrono situazioni	
	di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative attraverso	
	la gestione di progetti regionali e locali;	
	2) realizzare, nei limiti e in conformità di legge, servizi di supporto e consulenza tecnico am-	

	ministrativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle coo-	
	perative aderenti per migliorare la loro efficacia;	
	3) gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, realizzate anche in collaborazione	
	con soggetti pubblici e privati, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza	
	cooperativa, nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci e di	
	quanti partecipano all'attività delle cooperative;	
	4) favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative anche	
	commercializzandone i prodotti ed offrendo a terzi, ivi compresi Enti Pubblici e privati, diret-	
	tamente o tramite gare d'appalto e licitazioni, prodotti e servizi.	
	5) attuare, sia direttamente sia tramite le cooperative socie, iniziative d'informazione e di sen-	
	sibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emargina-	
	zione, anche attraverso la produzione, la distribuzione e la diffusione di pubblicazioni scritte	
	ed audiovisive attinenti ai problemi socio culturali delle comunità locali;	
	6) rappresentare e coordinare i rapporti propri e delle cooperative socie con i soggetti pub-	
	blici operanti sul territorio, Regione, AA.SS.LL., Comuni, Comunità Montane, Province, ecc,	
	promuovendo e stabilendo con questi convenzioni, accordi e riconoscimenti giuridici;	
	7) sollecitare e promuovere d'intesa con l'Associazione di appartenenza l'emanazione di	
	provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino la Cooperazione di solidarietà socia-	
	le;	
	8) promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il sorgere di nuove iniziative di soli-	
	darietà sociale;	
	9) promuovere e stabilire accordi con altri Enti ed Istituti, Pubblici, privati ed ecclesiali, na-	
	zionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgono attività d'interesse	
	comune;	
	10) gestire o partecipare alla gestione di strutture d'interesse proprio o comune alle coopera-	

	tive socie per lo svolgimento delle attività sociali;	
	11) aderire a Consorzi tra cooperative similari che operino in sedi diverse al fine di favorire la	
	diffusione del patrimonio di esperienze ed individuare momenti di servizio e coordinamento	
	comuni;	
	12) dare adesione ad assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in altre	
	imprese cooperative e società, comunque utili e funzionali al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	13) raccogliere conferimenti in denaro e prestiti dai soci, predisponendo all'uopo apposito	
	regolamento;	
	14) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dal F.S.E., dalla C.E.E., dallo Stato, dalla	
	Regione e da Enti Locali, nonchè finanziamenti e contributi disposti da Enti Pubblici e priva-	
	ti che riguardano gli scopi della società e della cooperazione in generale, inoltre il Consorzio	
	intende svolgere una stabile attività di ricerca, studio e divulgazione delle problematiche	
	connesse alla Cooperazione di solidarietà sociale e in genere all'intervento sociale;	
	15) promuovere la solidarietà sociale e i diritti di cittadinanza attraverso l'utilizzo appropria-	
	to delle tecnologie informatiche e della comunicazione elettronica;	
	16) gestire, sia direttamente che tramite le cooperative socie, attività di formazione ed adde-	
	stramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione, del Fondo Sociale Europeo e di qual-	
	siasi ente o istituzione pubblica o privata, presso la propria sede o presso altre strutture.	
	In tale ambito il Consorzio potrà:	
	- stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica;	
	- stimolare ed accrescere competenze e professionalità specifiche;	
	- gestire attività formative tese a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;	
	- gestire attività di prevenzione e formazione sul territorio per figure educative, per genitori,	

	con gli alunni e gli insegnanti nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in collaborazione	
	con qualsiasi "agenzia" educativa, volte alla prevenzione del disagio giovanile, della tossico-	
	dipendenza e dell'emarginazione in genere, alla promozione del benessere socio-relazionale	
	al miglioramento della qualità delle vita;	
	- gestire attività di formazione professionale e di riqualificazione;	
	- gestire attività di formazione, formatori e del personale docente;	
	- gestire servizi di supporto all'inserimento lavorativo;	
	- gestire attività di formazione per la gestione, l'organizzazione e lo sviluppo di impresa no	
	-profit e profit e l'implementazione e lo sviluppo di sistemi di qualità.	
	I destinatari delle azioni formative potranno essere i soci, quanti partecipano all'attività delle	
	cooperative o qualsiasi soggetto al quale tali azioni possono portare giovamento.	
	17) fornire ai soci beni, servizi e lavori a condizioni migliori e più funzionali a quelle che sin-	
	golarmente potrebbero avere;	
	18) promuovere in nome e per conto dei consorziati gli atti, le procedure e quanto necessario	
	al fine di permettere ed agevolare la partecipazione di questi agli appalti indetti con qualun-	
	que sistema dalle stazioni appaltanti. Il Consorzio potrà pure favorire ed assistere le imprese	
	consorziate sia singolarmente che in gruppo o sotto forma di associazioni temporanee di im-	
	prese per iniziative in tal senso analoghe ad esse;	
	19) collaborare con Enti ed Organizzazioni Nazionali ed Internazionali per promuovere e ge-	
	stire iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale finalizzate alla discussione della	
	cultura della mondialità alla salvaguardia dei diritti fondamentali degli esseri umani ed alla	
	realizzazione di esperienze di sviluppo che siano eque sotto il profilo sociale, sostenibili sot-	
	to il profilo ecologico e sensibili dal punto di vista del rispetto delle differenze culturali locali	
	e favorire sul territorio la pari dignità e l'inserimento sociale di persone immigrate;	
	Per il conseguimento dei propri scopi il Consorzio, anche tramite l'istituzione di un organiz-	

	zazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi lavorative, potrà	
	svolgere le seguenti attività nell'interesse degli enti consorziati:	
	a) promuovere, sviluppare, eseguire in proprio o presentare offerte per assumere da enti pub-	
	blici o privati direttamente o in forma congiunta ad altri soggetti, nelle forme di legge, la pro-	
	gettazione, la realizzazione, esecuzione e/o gestione di lavori, opere, forniture, manutenzioni	
	e servizi in genere appartenenti, complementari o connessi ai seguenti settori:	
	- verde pubblico e/o privato;	
	- forestazione urbana;	
	- ecologia, valorizzazione e tutela ambientale in genere;	
	- ingegneria naturalistica;	
	- impianti per la produzione di energia proveniente da fonti alternative o rinnovabili in gene-	
	re, a titolo indicativo e non esaustivo: impianti fotovoltaici, eolici, solari, a biomasse;	
	- edilizia in genere, ovvero a titolo indicativo e non esaustivo: strade di ogni tipo, edifici in-	
	dustriali, opere elettriche, idrauliche, fognarie, portuali, aeroportuali e ferroviarie, costruzione	
	e ristrutturazione di immobili, parcheggi;	
	- reti del gas;	
	- sviluppo territoriale e promozione umana;	
	- vigilanza e custodia di beni;	
	b) conduzione di aziende agricole nonchè coltivazioni ortofrutticole o florovivaistiche su ter-	
	reni comunque acquisiti per affitto, acquisto, donazione, ecc., comprese le attività connesse	
	di conservazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti;	
	all'uopo il Consorzio potrà dotarsi di apposite strutture e impianti;	
	c) servizi di informatizzazione comprendenti: servizi di data-entry, lettura e archiviazione otti-	
	ca di documenti cartacei per Enti Pubblici e Privati; servizi di rilevazione, gestione, elabora-	
	zione ed aggiornamento dati, rilievi, informatizzazione e gestione di reti tecnologiche, inda-	

	gini conoscitive, censimenti, utenze e loro gestione, lettura contatori, bollettazione e recapito,	
	rilievi e sviluppo di cartografia, rilevazione ed informatizzazione del territorio e della gestio-	
	ne tributi; soluzioni informatiche per la gestione del territorio; produzione, vendita e assi-	
	stenza di software e hardware con relative consulenze; progettazione e realizzazione di siste-	
	mi informatici aziendali; realizzazione e diffusione di materiale promozionale e informativo;	
	azioni di marketing diretto, elaborazioni grafiche, stampa e spedizione di elaborati grafici, ser-	
	vizi di stenotipia, fonoregistrazioni e trascrizioni per Enti Pubblici e Privati;	
	d) gestire, sia direttamente che congiuntamente o tramite le cooperative socie, servizi so-	
	cioassistenziali, educativi e/o sanitari di cui alla lettera a) art. 1 della Legge 381/91, sia di ca-	
	rattere residenziale che semi-residenziale e/o domiciliare e/o poliambulatoriale e/o ospedalie-	
	ro e/o relativi a strutture di riabilitazione in genere; attività rivolte a diverse tipologie di per-	
	sone in stato di disagio, tra cui minori, disabili, anziani, malati mentali, alcooldipendenti e	
	tossicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, etc., ed in particolare: comunità allog-	
	gio, case protette, centri diurni, case di riposo, servizi di turismo sociale, colonie residenziali	
	e diurne, strutture residenziali e semiresidenziali, e in particolare residenze sanitarie assisten-	
	ziali, asili nido pubblici e privati, ludoteche pubbliche e private, ; e in generale i servizi socio	
	assistenziali educativi, sanitari, culturali e del tempo libero, rivolti, in via prioritaria, ma non	
	esclusiva alla risposta di bisogni di portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali, anziani,	
	minori nonché tutti coloro che si trovano in uno stato di bisogno o svantaggio sociale; atti-	
	vità o servizi di riabilitazione; servizi di orientamento scolastico e professionale, servizi di ac-	
	compagnamento al lavoro;	
	Il Consorzio può partecipare, in proprio o per conto delle imprese consorziate, ad appalti	
	pubblici per la gestione dei servizi indicati nell'oggetto sociale riconducibili alla Legge	
	381/91;	
	e) lavorazioni manifatturiere in genere quali, ad esempio, la falegnameria, la tipografia, etc. o	

	altre lavorazioni esternalizzate;	
	f) servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie comprendenti gli	
	studi di fattibilità la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popola-	
	zione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti. La raccolta differenziata porta a	
	porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche dei centri di selezione, dei	
	centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovati per l'utilizzo alternativo delle	
	materie prime secondarie (residui);	
	g) altri servizi come: pulizie, lavanderie, sanificazioni, disinfezioni, derattizzazioni, traslochi,	
	sgomberi, tinteggiatura di locali civili ed industriali, servizi cimiteriali e affini, gestione di ca-	
	nili, facchinaggio, assemblaggio, manutenzione meccaniche, elettriche, idrauliche e piccoli la-	
	vori edili;	
	h) assumere la gestione, direttamente o per conto delle imprese consorziate, di impianti spor-	
	tivi, ricreativi e di ristorazione, turismo sociale e culturale;	
	i) produrre, assemblare e commercializzare anche mediante importazione e/o esportazione,	
	prodotti e componenti a caratterizzazione ecologica, ambientale, territoriale o inerenti le ener-	
	gie alternative o provenienti da fonti rinnovabili;	
	j) fornitura di servizi di telecomunicazioni, a titolo esemplificativo, servizi di telefonia vocale,	
	telefonia per gruppi chiusi di utenti, trasmissione di segnali video, voce e dati, servizi di co-	
	municazioni mobili personali, servizi satellitari, servizi internet, installazione, forniture e ge-	
	stione delle relative reti, ed ogni altro genere di servizio e reti di telecomunicazione consentiti	
	dalla normativa applicabile, incluse le relative attività accessorie, complementari e strumenta-	
	li; fornitura di servizi di assistenza ad imprese e privati, connessi con l'uso di nuove tecnolo-	
	gie nel campo della telematica, nonché il noleggio di strumenti ad altra tecnologia che via via	
	assumono ruoli prevalenti e/o accessori, ma comunque sempre di crescente importanza nella	
	vita quotidiana, sia nell'ambito del lavoro, sia in quello domestico, sia nelle attività del tempo	

	libero, al fine di migliorare la qualità della vita delle persone disagiate;	
	m) assumere interessenze e partecipazioni in cooperative Consorzi ed altre società;	
	n) contrattare prestiti, mutui o finanziamenti con o senza garanzia ipotecaria;	
	o) effettuare presso la Cassa Depositi e Prestiti, presso banche e presso altri istituti le opera-	
	zioni indispensabili alle proprie finalità ed a quelle delle cooperative e delle altre persone giu-	
	ridiche consorziate;	
	p) assumere la cura tecnica, legale ed amministrativa dei complessi immobiliari, cooperativi e	
	di quanto altro sorgerà per iniziativa del Consorzio, sia direttamente, che attraverso le coope-	
	rative consorziate, o attraverso acquisti o donazioni in capo al Consorzio; curare l'ammini-	
	strazione e la manutenzione degli stabili costruiti direttamente e/o dalle cooperative e delle	
	altre persone giuridiche consorziate;	
	q) assumere il compito della costruzione di strutture immobiliari per le cooperative ed altri	
	enti consorziati svolgendo qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, finanziaria, affine e colle-	
	gata con lo scopo sociale, atta a favorire l'attività edilizia propria e/o delle consorziate;	
	r) svolgere in nome e per conto delle consorziate presso i competenti organi statali, istituti	
	bancari, assicurativi e previdenziali, società e gruppi finanziari e qualsiasi altro ente pubblico	
	e privato, tutte le pratiche necessarie per ottenere contributi, finanziamenti ed in genere tutte	
	le agevolazioni previste dalle vigenti leggi;	
	s) provvedere alle operazioni di finanziamento necessarie per il conseguimento degli scopi	
	sociali. Tali operazioni potranno riguardare sia il Consorzio in se stesso che le cooperative e	
	gli enti associati, ai quali il Consorzio può concedere la propria garanzia e fidejussioni, anche	
	sotto forma ipotecaria, il tutto previa delibera del Consiglio di Amministrazione;	
	t) regolare tra i soci, a mezzo di assegnazioni, le esecuzioni dei lavori, opere, servizi e forni-	
	ture assunte e contribuire nel modo più efficace alla conduzione tecnica ed economica delle	
	commesse, prestando la dovuta assistenza;	

	u) provvedere in collaborazione con i soci, a mezzo di uffici tecnici ed amministrativi, all'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori e alla compilazione di computi metrici o preventivi di lavori, afferenti qualsiasi tipo di appalto pubblico o privato anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 10 legge 381/91 e dalla normativa speciale sui contratti pubblici per lavori, servizi e forniture, relativamente alle attività di progettazione, direzione dei lavori e attività accessorie;	
	v) predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da concedere in utilizzo, anche dietro corrispettivo ai soci e, ai terzi, che dovranno impegnarsi al rispetto degli specifici obblighi previsti da apposito regolamento;	
	w) curare iniziative di sensibilizzazione, ricerca e sviluppo, di formazione e qualificazione permanente; curare l'implementazione dei sistemi di qualità; gestire centri di Mediazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.	
	In particolare il Consorzio potrà fungere da centro servizi per le cooperative associate fornendo, direttamente o tramite le strutture di terzi e delle cooperative consorziate, prestazioni nei seguenti settori:	
	- assistenza e consulenza contabile e del lavoro;	
	- assistenza tecnico-amministrativa;	
	- assistenza organizzativa e gestionale;	
	- assistenza legale;	
	- marketing e promozione;	
	- sviluppo commerciale e delle reti distributive;	
	- assistenza ed organizzazione attività formative;	
	- ricerca e sviluppo;	
	- assistenza finanziaria e reperimento finanziamenti agevolati;	
	- reperimento e gestione patrimoni immobiliari;	

	- immagine e comunicazione;	
	- tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;	
	- sviluppo ed implementazione dei sistemi di qualità;	
	- tutela ambientale e risparmio energetico.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio, prevedendo operazioni dirette e/o at-	
	traverso le cooperative socie, può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli	
	scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie o utili alla realizza-	
	zione degli scopi enunciati e comunque, sia indirettamente sia diretta mente attinenti ai mede-	
	simi.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme	
	in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in ap-	
	positi albi o elenchi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente l'interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'atti-	
	vità sociale, con esclusione assoluta delle possibilità di svolgere attività di assunzione di	
	partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.	
	Il Consorzio inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci,	
	potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni	
	caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.	
	Il Consorzio potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed	

	eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari se-	
	condo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice	
	civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Pos-	
	sono assumere la qualifica di socio persone giuridiche che, non avendo interessi contrastan-	
	ti con quelli del Consorzio intendono perseguire gli scopi sopracitati.	
	Non possono essere soci, cooperative, consorzi od enti in stato di liquidazione o sottoposte	
	a procedure concorsuali. La responsabilità dei soci per le obbligazioni è limitata all'ammon-	
	tare delle quote sottoscritte.	
	Articolo 6	
	Potrà esser istituita una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527,	
	comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo	
	del numero totale dei soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inseri-	
	mento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissa-	
	ta in anni due, salvo diverse disposizioni da parte dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla cate-	
	goria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo.	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 30 giorni.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dal Consorzio;	
	c) il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, che non può in ogni caso superare i 5 anni ai sensi dell'art. 2527 ultimo comma, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Articolo 7	
	Gli enti che intendono associarsi al consorzio dovranno presentare all'Organo Amministrativo domanda sottoscritta dal loro legale rappresentante che dovrà contenere le seguenti indicazioni:	
	a) ragione sociale o la denominazione, data di costituzione, indicazione dell'effettiva attività svolta, la forma giuridica e la sede legale:	

	b) l'ammontare del capitale che propone sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere	
	inferiore né superiore, ai limiti di legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli	
	artt. 43 e seguenti del presente statuto;	
	e) l'indicazione della persona fisica alla quale compete la rappresentanza nei confronti del	
	Consorzio.	
	Inoltre, alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal Legale Rappresentante, i se-	
	guenti documenti:	
	- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;	
	- copia della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda per aderire al	
	Consorzio;	
	- bilancio dell'ultimo esercizio;	
	- eventuali iscrizioni ad altri enti Cooperativi;	
	- ogni altro documento che l'Organo Amministrativo del Consorzio ritenga utile ed intenda ri-	
	chiedere.	
	Di ogni modifica che deve essere apportata allo statuto degli Enti associati dovrà essere da-	
	ta comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione della modifica	
	stessa.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della do-	
	manda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha pro-	

	posta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiede-	
	re che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se	
	non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Articolo 8	
	Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	
	- di almeno cinque azioni sociali (sottoscritte e versate);	
	- ad un eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- alla partecipazione alle spese di gestione del Consorzio secondo le modalità e condizioni	
	deliberate dall'Organo amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli or-	
	gani sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle for-	
	me e nei modi stabiliti dall'Assemblea e/o dall'Organo Amministrativo;	
	d) a concordare con l'Organo Amministrativo gli investimenti e le strategie per l'espletamen-	
	to delle attività;	
	e) a partecipare alla costituzione del Fondo di Solidarietà la cui costituzione o partecipazione	
	sia deliberata dall'Organo Amministrativo.	
	Articolo 9	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da	
	persona fisica.	

	Articolo 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio. L'Organo	
	Amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata	
	comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere	
	al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio e Consorzio, il recesso ha effetto con la chiusura dell'e-	
	sercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto	
	del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che	
	abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo sta-	
	tuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni a-	
	dottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli or-	

	gani sociali, salvo la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo (invito a mezzo di lettera rac-	
	comandata) con termine di 60 giorni, non adempia al versamento al valore delle azioni sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;	
	e) che prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con	
	quelli del Consorzio, senza esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Articolo 12	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci desti-	
	nari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra le	
	Cooperative e il Consorzio in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 45 e se-	
	guenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto	
	pervenuto al Consorzio a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione	
	dei provvedimenti stessi.	
	Articolo 13	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26 comma 4 lett.c), la cui liqui-	
	dazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rappor-	
	to sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore	
	all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio del Consorzio.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	

	Articolo 14	
	Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore delle Cooperative recedute ed e-	
	scuse, ove questo non sia stato richiesto entro 2 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per il quale non sarà chiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devo-	
	luto, con deliberazione dell'Organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11 lettere c) e d), dovranno provvedere al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapp-	
	rezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito	
	derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da presta-	
	zioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	La Cooperativa che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza del	
	Consorzio, la cooperativa uscente è obbligata verso il Consorzio nei limiti di quanto ricevu-	
	to.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI/STRUMENTI FINANZIARI NON	
	PARTECIPATIVI	
	Articolo 15	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, il Consorzio può e-	
	mettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da of-	
	frire in sottoscrizione ai soci o ai terzi.	

	L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria	
	dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali	
	modalità di esercizio del diritto di opzione delle cooperative sulle azioni emesse, il prezzo di	
	emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o	
	anche amministrativi ad essi attribuiti.	
	L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'art 2526 C.C., con modifica	
	dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la mi-	
	sura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.	
	Articolo 16	
	I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valo-	
	re di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.	
	Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale del Consorzio e	
	attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.	
	Articolo 17	
	Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di	
	voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'assemblea	
	straordinaria nella delibera di emissione.	
	In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai so-	
	ci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al	
	singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.	

	Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura	
	stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi	
	tuttavia restando i vincoli previsti dall'art. 2514.	
	I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori,	
	non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.	
	Articolo 18	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei ti-	
	toli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite e-	
	sclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le azioni, deve comunicare all'Organo amministrativo il propo-	
	sto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasfe-	
	rire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicare altro gradito e, in mancanza, il so-	
	cio potrà vendere a chiunque.	
	Articolo 19	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipati-	
	vi il diritto il recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un im-	
	porto pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio titolare degli strumenti finan-	
	ziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato	
	della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assem-	
	blea straordinaria in sede di emissione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore	
	titolare degli strumenti finanziari.	

	TITOLO V	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 20	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo IV del presente statuto, possono essere am-	
	messi al Consorzio soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.1992, n°59.	
	Articolo 21	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti,	
	e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valori di euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni da determinarsi in riunione as-	
	sembleare.	
	Articolo 22	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione	
	dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasfe-	
	rire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il	
	socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni, deve comunicare all'Organo amministrativo il propo-	
	sto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione.	
	Articolo 23	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera-	
	zione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di	
	opzione dei soci sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni,	
	fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiore in misura superiore a	
	2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che sia-	
	no anche soci, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo	
	criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei so-	
	ci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sov-	
	ventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-	
	mero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera	
	d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in pro-	
	porzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Articolo 24	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di reces-	
	so spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'As-	
	semblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le	
	cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Articolo 25	
	Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può adottare procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabi-	
	lito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	Il tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore	
	se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione, cooperativa possono essere emesse per un ammontare non su-	
	periore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ulti-	
	mo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla	
	metà, alle cooperative associate.	
	All'atto dello scioglimento del Consorzio, le azioni di partecipazione cooperativa hanno drit-	
	to di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdita non comporta riduzione del valore	
	nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa de-	
	termina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	

	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché	
	per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima	
	maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede	
	di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi	
	applicabili.	
	Articolo 26	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale val-	
	gono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal pre-	
	sente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione	
	posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle	
	Assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle	
	deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di parteci-	
	pazione cooperativa nei confronti del Consorzio.	
	Articolo 27	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione	

	delle azioni medesime.	
	TITOLO VII	
	Articolo 28	
	Il patrimonio del Consorzio è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	- dai conferimenti effettuati dalle cooperative associate, rappresentati da azioni del valore no-	
	minale non inferiore a euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) nè superiore a euro 500,00	
	(cinquecento virgola zero zero), ai sensi dell'art.2525 del Codice Civile.	
	Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né su-	
	periore ai limiti di legge, da tener presente che ogni cooperativa deve sottoscrivere e versare	
	almeno cinque azioni;	
	- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento a-	
	ziendale;	
	- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle azioni eventual-	
	mente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi	
	dell'art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione	
	dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto	
	dello scioglimento del Consorzio.	
	Il Consorzio ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art.	
	2346 del codice civile.	

	Articolo 29	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo volontario, né essere cedute	
	con effetto verso il Consorzio senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	La cooperativa socia che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne co-	
	municazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni re-	
	lative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 18, controfirmate per conferma	
	e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per even-	
	tuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato alla coopera-	
	tiva entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, la Cooperativa è libera di trasferire la propria partecipazione e il Con-	
	sorzio deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Articolo 30	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del pro-	
	getto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga re-	
	dato il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura	
	ed all'oggetto del Consorzio, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla ge-	
	stione o, in assenza di questa, nella nota integrativa del bilancio.	

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla determinazione degli utili annuali desti-	
	nandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.	
	7 della legge 31.01.92 n.59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le co-	
	operative a mutualità prevalente.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie	
	per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non co-	
	operatori.	
	Il Consorzio può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non coopera-	
	tori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per	
	remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non operatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella mi-	
	sura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	TITOLO VII	
	Articolo 31	
	Sono organi del Consorzio:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Revisore dei Conti;	
	d) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Articolo 32	

	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o mediante altro	
	mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale il fax o l'e-mail.	
	La comunicazione deve essere inviata almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'or-	
	dine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggio-	
	ranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli inter-	
	venuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Articolo 33	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi	
	ed i caratteri, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa, lo stato di attribuzione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state	
	emesse le azioni medesime;	
	5) procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove ri-	
	chiesto, dal soggetto deputato al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al	

	soggetto deputato al controllo contabile;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 29.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo cre-	
	da necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano alme-	
	no un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendo	
	domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea de-	
	libera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare	
	sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.	
	Articolo 34	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del	
	giorno.	
	Articolo 35	

	Per le votazioni si procede normalmente col sistema dell'alzata di mano, salvo diversa delibe-	
	razione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire	
	anche per acclamazione.	
	Articolo 36	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno	
	90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua parteci-	
	pazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 22 , comma secondo.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, han-	
	no la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente	
	diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio ordinario o sovventore, e che	
	non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Articolo 37	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non	
	ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Articolo 38	
	Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di	
	Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che	

	ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Am-	
	ministrazione è scelta tra i rappresentati delle Cooperative aderenti, oppure tra le persone in-	
	dicate dai soci persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e sca-	
	dono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli amministratori possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, se	
	non eletti nell'assemblea soci.	
	Articolo 39	
	Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, esclusi	
	solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle ma-	
	terie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno	
	o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi com-	
	ponenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga.	
	Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire all'Organo amministrativo e al Collegio Sin-	
	dacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sul-	
	le operazioni di maggior rilievo, in termini di dimissioni o caratteristiche, effettuate dalla Coo-	
	perativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno,	
	coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno.	

	Articolo 40	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia	
	su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministra-	
	tori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di	
	3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammi-	
	nistratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervengano la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Articolo 41	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita	
	da Amministratori nominati dall'Assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti	
	in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli	
	atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Articolo 42	
	Spetta all'Assemblea determinare eventuali compensi agli Amministratori e ai membri del	
	Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, termi-	

	nare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 43	
	Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi	
	e in giudizio.	
	La rappresentanza del Consorzio spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Ammi-	
	nistratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al	
	Vice Presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con	
	l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Articolo 44	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a	
	scelta dall'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'in-	
	tera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un appo-	
	sito libro, che resta depositato presso la sede del Consorzio.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, comma 3 del codice civile l'Assemblea	
	potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	Articolo 45	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'As-	
	semblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	

	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.; sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per	
	l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Articolo 46	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03,	
	nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia previsto l'intervento	
	obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra cooperative o tra cooperativa e Consorzio che abbiano	
	ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari,	
	c) le controversie di Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al	
	Consorzio da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	Sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Articolo 47	
	Gli Arbitri sono in numero di :	
	a) uno, per controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).	
	Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di ar-	
	bitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbi-	

	trale promossa dalla Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione	
	ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata al Consor-	
	zio, fermo restando quanto disposto dall' art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto.	
	Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo	
	che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35,	
	comma 2. D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro ca-	
	so in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al ri-	
	spetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del	
	contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si	
	atterrano e le comunicazioni alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udien-	
	za di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	Articolo 48	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione del-	
	la decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclu-	
	sione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti del Consorzio	
	o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO IV	
	SCIoglimento e LIQUIDAZIONE	

	Articolo 49	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento del Consorzio nominerà uno o più Liquidatori sta-	
	bilendone i poteri.	
	Articolo 50	
	In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione	
	sarà devoluto nel seguente modo:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori eventualmente rivalutate	
	e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperati-	
	va, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato,	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a	
	norma del precedente art. 26, lett.c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11	
	della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 52	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre e disciplinare regolamenti interni che riterrà op-	
	portuno per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le mag-	
	gioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	Articolo 53	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserva indivisibili, di devoluzione del	
	patrimonio residui e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto os-	

38 di 38